



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

AVVISO DI PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA NOMINA DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE IN FORMA MONOCRATICA

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTÀ DELL'AQUILA

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” e, in particolare, gli articoli 14 e 14-bis;

Visti gli articoli 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e 1, commi 471 e seguenti della legge 23 dicembre 2013, n. 147, in materia di trattamenti economici;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, concernente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

Vista la delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 12 del 27 febbraio 2013 concernente “Requisiti e procedimento per la nomina dei componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)”;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190” e successive modificazioni;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, recante “Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni” e, in particolare, l'articolo 6, comma 3, secondo il quale “L'Organismo Indipendente di Valutazione è costituito da un



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

organo monocratico ovvero collegiale composto da 3 componenti. I componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione sono nominati da ciascuna amministrazione, singolarmente o in forma associata, tra i soggetti iscritti all'Elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione, tenuto dal Dipartimento”;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 6 agosto 2020, recante “Disciplina dell’elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione”;

AVVISA

Articolo 1

Oggetto e durata dell’incarico

È indetta una procedura selettiva pubblica per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la nomina del Titolare dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) dell’USRA - Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell’Aquila - costituito in forma monocratica. L’incarico di Titolare dell’O.I.V. monocratico, in esito alla procedura di cui al presente avviso, avrà durata di tre anni, con decorrenza dalla data del provvedimento di conferimento dell’incarico, e potrà essere prorogato una sola volta previa procedura pubblica, fermo restando l’obbligo per l’incaricato di procedere tempestivamente al rinnovo dell’iscrizione nell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020.

Ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020, l’incarico conferito “*cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all’articolo 2, ovvero in caso di decadenza o cancellazione dall’Elenco nazionale ovvero in caso di mancato rinnovo dell’iscrizione all’Elenco medesimo*”.

La procedura di cui al presente avviso non riveste carattere concorsuale e non dà luogo alla formazione di alcuna graduatoria.

Articolo 2

Requisiti per la partecipazione

Per poter partecipare, i soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a. cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
- b. essere in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o laurea magistrale;



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

- c. i candidati devono essere in possesso di un'esperienza di almeno cinque anni in posizioni di responsabilità, anche presso aziende private, nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, dell'organizzazione e della gestione del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati;
- d. alla data di scadenza del termine previsto dal successivo articolo 7, i candidati devono risultare iscritti, da almeno sei mesi nell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della performance, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020 nelle fasce professionali 1, 2, 3, di cui all'art. 5 del decreto 6 agosto 2020 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
- e. alla stessa data i candidati devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020, fermo restando quanto previsto all'articolo 7, comma 6, del medesimo decreto per il conferimento dell'incarico di Titolare dell'Organismo Indipendente di Valutazione;
- f. l'iscrizione nell'Elenco nazionale è condizione necessaria per la partecipazione alla procedura di nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila.

Articolo 3

Divieto di nomina

Non possono essere nominati soggetti che non siano in possesso dei predetti requisiti o che presentino una delle cause ostative di cui all'art. 14, comma 8, del d.lgs. n. 150/2009, e all'art. 2, del DM 6 agosto 2020.

Non possono essere nominati soggetti che:

- a. rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti negli ultimi tre anni;
- b. siano diversi dalle persone fisiche (associazioni, società);
- c. siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
- d. abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila nel triennio precedente la nomina;
- e. si trovino, nei confronti dell'amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
- f. abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;
- g. siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale in cui opera l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila;
- h. abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l'amministrazione;
- i. abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con il Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila;
- j. siano stati motivatamente rimossi da incarico analogo prima della scadenza del mandato;
- k. siano revisori dei conti presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila;



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

- l. incorrano nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisori dei conti dall'art. 236 del D.lgs. n. 267/2000;
- m. siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, per un delitto contro la pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ambiente, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- n. siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, concernente il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, salvi gli effetti della riabilitazione;
- o. si trovino in stato di interdizione anche temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- p. siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo superiore a due anni per qualunque delitto non colposo;
- q. siano stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente dell'OIV prima della scadenza del mandato.

Le cause di esclusione di cui ai punti da **m.** a **p.** del presente articolo operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale salvo il caso dell'estinzione del reato.

Articolo 4

Cause di inconferibilità, incompatibilità e di conflitto di interessi

Fermi restando i divieti di nomina previsti al precedente articolo 3, non possono ricoprire l'incarico coloro che si trovino in una situazione di inconferibilità, incompatibilità o conflitto di interessi di cui alla legge 6 novembre 2012 n. 190, al decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 e alle altre norme di legge e discipline di settore.

Articolo 5

Esclusività del rapporto

Per assumere l'incarico di Titolare dell'Organismo Indipendente di Valutazione in forma monocratica i candidati devono rispettare i limiti relativi all'appartenenza a più Organismi Indipendenti di Valutazione, come previsto dall'articolo 8 del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020. Il rispetto del suddetto limite è oggetto di apposita dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, da rilasciarsi prima della nomina.

Articolo 6

Compenso

Il corrispettivo annuo lordo onnicomprensivo per l'esecuzione dell'incarico di cui al presente avviso è pari a euro 12.000,00 (dodicimila/00), nel rispetto dei limiti e delle modalità di cui all'articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2022, n. 214, e all'articolo 1, commi 471 e seguenti, della legge 23 dicembre 2013, n. 147.



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

Articolo 7

Modalità di presentazione della domanda di candidatura

La domanda di partecipazione, a pena di nullità, potrà essere trasmessa entro il **21 ottobre 2023**, secondo le modalità indicate nel presente articolo. Nel caso di invio di più di una domanda, sarà presa in considerazione soltanto la prima pervenuta in ordine temporale. La domanda di partecipazione dovrà essere redatta in carta semplice secondo lo schema allegato (*Allegato 1*), corredata dalla seguente documentazione:

- *curriculum vitae* in formato europeo recante le clausole di autorizzazione al trattamento dei dati in esso contenuti;
- relazione di accompagnamento al *curriculum vitae* dalla quale si evincano le specifiche competenze del candidato, in relazione all'esperienza maturata presso Pubbliche Amministrazioni o aziende private, negli ambiti individuati dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020 (misurazione e valutazione della *performance* organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel *risk-management*) e in relazione ad eventuali incarichi svolti presso OIV;
- copia fotostatica di documento di identità in corso di validità;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione ed atto di notorietà, da rendersi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa all'assenza di situazioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 (*Allegato 2*);
- dichiarazione di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti; qualora siano state riportate condanne penali o siano pendenti procedimenti penali, devono essere specificati gli estremi della condanna riportata o del procedimento penale pendente, come indicati dalle risultanze documentali dei competenti uffici giudiziari (*Allegato 3*).

La domanda di partecipazione dovrà essere inviata esclusivamente in formato pdf, a mezzo PEC e con firma digitale, all'indirizzo: usra@pec.it indicando in oggetto "Nomina Titolare Organismo Indipendente di Valutazione USRA "; farà fede la data e l'ora in cui il messaggio di posta elettronica certificata recante la domanda di candidatura e la documentazione allegata è stato consegnato nella suddetta casella di destinazione PEC, come risultante dalla ricevuta di consegna del certificatore.

La domanda di partecipazione e la documentazione allegata dovranno essere sottoscritte, a pena di esclusione, sotto la propria responsabilità e consapevolezza delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e dovranno contenere l'autorizzazione al trattamento dei dati personali limitatamente al procedimento in corso, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni ed integrazioni, esclusivamente per finalità connesse all'espletamento della procedura stessa e per le successive attività inerenti l'eventuale procedimento di incarico, ne rispetto della citata normativa.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di ritardata comunicazione delle domande oltre il termine stabilito per cause non imputabili all'Amministrazione stessa o a eventi di forza maggiore. Non saranno considerate valide le domande di partecipazione prive dei requisiti previsti dal presente avviso.



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

Articolo 8

Verifica dei requisiti e valutazione delle candidature.

Le candidature saranno esaminate, attraverso apposita commissione composta da soggetti interni all'Amministrazione, ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso e per la valutazione delle esperienze e conoscenze dei candidati, in modo da individuare le professionalità più coerenti con le esigenze dell'Amministrazione.

La commissione esaminatrice valuterà le candidature pervenute con particolare riguardo:

- ai titoli di studio (laurea e altri titoli post-universitari, quali, a titolo di esempio, master, scuola di specializzazione, dottorato, iscrizione ad albi professionali come revisore dei conti, dottori commercialisti ed esperti contabili, avvocati e consulenti del lavoro, revisori legali, ecc.)
- alla valutazione dei titoli di servizio e delle esperienze professionali anche in considerazione del rapporto con l'età anagrafica del candidato, come espresso nella Delibera ANAC n. 12/2013.

Fermo restando il rispetto dei requisiti generali, di esperienza, competenza e integrità di cui all'art. 2 del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 6 agosto 2020 per l'iscrizione al suindicato Elenco nazionale, ai fini della presente procedura viene considerato, quale titolo preferenziale, il possesso di una adeguata conoscenza dell'Amministrazione emittente il presente bando. Successivamente la commissione procederà alla formulazione di una rosa di n. 5 candidati, da sottoporre, ai fini della nomina, al Titolare dell'Ufficio Speciale.

Si procederà, prima della formalizzazione della nomina, a richiedere la visura relativa all'iscrizione nell'Elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione, al fine di effettuare le relative verifiche.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere al conferimento dell'incarico, nel caso in cui nessuno dei candidati sia stato valutato idoneo oppure in assenza di una professionalità coerente con le esigenze dell'Amministrazione.

Articolo 9

Nomina

La nomina del Titolare dell'Organismo Indipendente di Valutazione è effettuata con decreto del Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila.

Articolo 10

Esclusione dalla selezione

Si avverte che non saranno prese in considerazione:

- a) le domande di partecipazione di coloro che abbiano prodotto documentazione incompleta o che non risultino in possesso dei requisiti richiesti;



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

- b) la candidatura di coloro che non abbiano sottoscritto la domanda di partecipazione o il curriculum professionale;
- c) nel caso di presentazione di più di una domanda, non saranno prese in considerazione le domande, successive alla prima, secondo l'ordine temporale di invio;
- d) le domande di partecipazione di coloro che non risultano iscritti nell'Elenco Nazionale dei componenti degli Organismi di valutazione della performance, istituito presso il Dipartimento della Funzione Pubblica – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Articolo 11

Trattamento dei dati personali

I dati raccolti con la domanda di partecipazione saranno trattati e utilizzati, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura e nel rispetto della richiamata normativa.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l'impossibilità di dar corso alla valutazione della candidatura.

I dati personali saranno trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.

Il titolare del trattamento dei dati è L'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila, con sede in L'Aquila (AQ), Via Avezzano, 11C, in persona del Titolare. Autorizzati al trattamento dei dati sono i soggetti preposti alla procedura di selezione individuati dal Titolare nell'ambito della procedura medesima.

I dati raccolti nell'ambito della procedura saranno conservati, per fini legittimi, anche successivamente alla nomina del Titolare dell'Organismo indipendente di Valutazione.

L'interessato potrà esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al Regolamento (UE) 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti del medesimo Regolamento: l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione dei dati, l'opposizione al trattamento.

L'interessato potrà, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Titolare del trattamento - Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila - all'indirizzo PEC: usra@pec.it.

Articolo 12

Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento di cui al presente avviso relativamente all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Dott. Alfredo Vittorini, al quale potranno essere richieste eventuali informazioni al seguente indirizzo di posta elettronica ordinaria alfredo.vittorini@usra.it



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

Articolo 13

Comunicazioni e trasparenza

Il presente avviso ed eventuali successive comunicazioni saranno pubblicati sul Portale della performance del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e sul sito istituzionale dell'amministrazione www.usra.it nella sezione "Amministrazione trasparente" – "Avvisi".

Le comunicazioni individuali saranno effettuate a mezzo posta elettronica e indirizzate ai contatti forniti all'atto di presentazione della candidatura, secondo quanto previsto dall'art. 7.

L'atto di nomina del Titolare dell'Organismo Indipendente di Valutazione, con il rispettivo curriculum vitae e indicazione del relativo compenso, sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila, ai sensi della normativa vigente.

**Il Titolare dell'Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dell'Aquila**
Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

(Regolamento UE 2016/679)

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche "GDPR"), il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la riservatezza e i diritti dell'interessato.

La presente informativa è destinata a coloro che presentano istanza di partecipazione a concorsi, avvisi di mobilità e selezioni di personale banditi dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila.

Ai sensi dell'articolo 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"), si informa che:

- a. Il conferimento dei dati all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila (Titolare del trattamento) è obbligatorio per il corretto espletamento delle procedure e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati comporta l'esclusione dalle medesime.
 - b. La base legale per il Trattamento dei suoi dati personali per le finalità sopra indicate è l'articolo 6, paragrafo 1, lettere b), c), e) del GDPR.
 - c. Il trattamento dei dati sarà effettuato su supporti sia elettronici sia cartacei. I dati personali saranno trattati per tutto il tempo connesso alla gestione del procedimento di reclutamento e della conseguente graduatoria degli idonei. Successivamente i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
 - d. Possono venire a conoscenza dei dati le persone fisiche opportunamente nominate come soggetti autorizzati dal Titolare del trattamento.
 - e. I dati idonei a rivelare lo stato di salute dei candidati sono trattati per l'adempimento degli obblighi previsti dalle leggi n. 104/1992, "Legge Quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e n. 68/1999, "Norme per il Diritto al Lavoro dei Disabili" e dal D.P.R. n. 487/1994, "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi".
- f. I dati di cui ai precedenti commi possono essere gestiti da soggetti terzi che forniscono specifici servizi di elaborazione delle informazioni strumentali allo svolgimento della procedura di concorso e possono essere comunicati ad altre Pubbliche amministrazioni per l'accertamento delle dichiarazioni rese dal candidato ex D.P.R. n. 445/2000. I dati non saranno diffusi.
- g. I dati non saranno oggetto di trasferimento verso Paesi terzi od organizzazioni internazionali, salvo che ciò sia necessario per adempiere ad un obbligo di legge o di regolamento ovvero per motivi di interesse pubblico. In ogni caso l'eventuale trasferimento verso Paesi terzi sarà effettuato nel rispetto delle previsioni normative di cui agli articoli 44-49 Regolamento UE 2016/679.

Diritti dell'interessato

È possibile esercitare nei confronti del Titolare del trattamento il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento 2016/679, tra i quali sono compresi il diritto di ottenere la rettifica o l'integrazione dei dati, nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di quelli trattati in violazione di legge, il diritto di opporsi in tutto o in parte, al loro trattamento nonché di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Modalità di esercizio dei diritti

I soggetti interessati potranno in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una email, un fax o una raccomandata a.r. all'indirizzo del Titolare, nella persona del suo legale rappresentante (Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila, Via Avezzano, 11C, 67100 L'Aquila, usra@pec.it), oppure contattando il Responsabile per la protezione dei dati personali nella persona del Dott. Alfredo Vittorini all'indirizzo di posta elettronica: alfredo.vittorini@usra.it.

Titolare, responsabile e autorizzati

Il Titolare del trattamento è l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila, con sede in L'Aquila, Via Avezzano n. 11C, indirizzo PEC: usra@pec.it. L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento e dei soggetti autorizzati è pubblicato sul sito internet dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila su www.usra.it.